

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 304**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BOFFARDI INES, IANNIELLO, BELUSSI ERNESTA,  
ARMELLA, PISICCHIO***Presentata l'11 agosto 1976*

Norma integrativa alla legge 27 dicembre 1953, n. 967,  
concernente la previdenza dei dirigenti di aziende industriali

ONOREVOLI COLLEGHI! — *L'iter* professionale dei dirigenti di azienda a volte è semplice e lineare nel senso che alla posizione di dirigente si arriva attraverso un processo graduale di selezione dai ranghi degli impiegati di concetto.

A volte invece è più ricco ed articolato nel senso che il futuro dirigente, insoddisfatto del rapporto subordinato, tenta strade diverse — professione libera, consulenza e simili — per poi approdare alla dirigenza aziendale con un più nutrito bagaglio professionale.

Sono esperienze che si risolvono quasi sempre in tempi brevi e che, proprio per la loro

intrinseca precarietà, non danno luogo a posizioni definite agli effetti previdenziali.

Tenuto conto che si tratta pur sempre di attività lavorativa che concorre a fare dell'impiegato il futuro dirigente, sembra equo dare agli interessati la possibilità di reintegrare, a proprie spese, questo segmento lavorativo, nell'ambito della propria posizione assicurativa.

A questo fine tende la presente proposta di legge che, ponendo, come detto, l'onere del riscatto a carico degli interessati, non viene a gravare sugli enti previdenziali.

**PROPOSTA DI LEGGE****ARTICOLO UNICO:**

Ai dirigenti iscritti all'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, aventi una anzianità contributiva presso l'Istituto di almeno cinque anni maturati tutti posteriormente al 14 gen-

naio 1954, i quali possano far valere periodi coperti da contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, le vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che non abbiano dato luogo a pensione, anche supplementare, è data facoltà di provvedere al riscatto del periodo compreso tra l'ultima contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale gestita dall'Istituto nazionale di previdenza sociale e la iscrizione all'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

La facoltà di riscatto può essere esercitata con le norme e le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, assumendosi a base del calcolo dell'onere relativo l'ultima retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.